

Mancata rimodulazione del piano di riequilibrio ex Legge di bilancio 2022: rimane in essere il piano precedente

Scritto da Interdata Cuzzola | 16/06/2022

Se un Comune manifesta la volontà di procedere alla rimodulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, commi 992-994, della Legge n. 234/20221 (Legge di bilancio 2022) e poi il nuovo piano non viene deliberato dal Consiglio, rimane in essere il piano precedente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, nella sentenza/ordinanza n. 11/2022/EL, pubblicata lo scorso 10 giugno.

Per meglio comprendere la questione di diritto, è opportuno ricordare i commi appena citati:

“992. In deroga alle norme del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, co. 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'art. 243-quater, co. 3, o di cui all'art. 243-quater, co. 5, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

993. La comunicazione di cui al co. 992 è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'art. 155 del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'art. 243-quater, co. 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai co. 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.

I giudici hanno evidenziato che il Legislatore ha richiamato gli artt. 243-bis, comma 5, 243-quater, comma 3 e comma 5 e non anche gli altri commi dell'art. 243-quater, che regolano l'istruttoria da parte della Commissione ministeriale e stabiliscono gli effetti della mancata presentazione del piano, e tali norme non sono estensibili analogicamente al caso in esame, regolato da disposizioni di natura eccezionale, come si evince dall'inciso iniziale del comma 992 (*“In deroga alle norme del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. Da 243- bis a 243-sexies”*): da ciò deriva, secondo i giudici, che la mancata presentazione del piano rimodulato determina la persistenza del precedente, compresa l'attività istruttoria già posta

in essere dal Ministero.